

**SCRITTURA PRIVATA
TRA**

La FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION, con sede legale in Cagliari Viale Trieste 186, C.F. 92187280927, in persona del Direttore Generale Maria Nevina Satta, che sottoscrive il presente contratto per conto della Regione Autonoma della Sardegna, assessorato all'Industria, ai sensi della deliberazione 1/23 del 17.01.2014 (in seguito anche indicata come "FONDAZIONE")

- da una parte -

E

Il _____, con sede in _____ -
_____, Via _____ n._____, C.F.
_____- P. IVA _____, in persona del
legale rappresentante pro-tempore _____, (in seguito
anche indicata come la "PRODUZIONE")

- dall'altra parte -

PREMESSO

che la FONDAZIONE SARDEGNA FILM COMMISSION (la "FONDAZIONE") ha indetto un bando di gara per l'affidamento della produzione di Cortometraggi di animazione per la promozione e diffusione della lingua sarda - target età 0 – 17 con scadenza 11/12/2019 (il "BANDO");

che la PRODUZIONE ha presentato domanda di partecipazione al BANDO (la "DOMANDA") relativamente al Cortometraggio dal titolo provvisorio "_____" per la regia di _____ e tratta da un _____ soggetto di _____ e sceneggiatura di _____ -- _____ secondo le componenti artistiche e tecniche e la documentazione amministrativa e tecnica indicate e allegate alla DOMANDA e si è resa aggiudicataria dell'offerta presentata per la Cortometraggio;

che la PRODUZIONE si impegna a realizzare la Cortometraggio alle condizioni qui di seguito stabilite;

Tutto quanto sopra premesso,

tra la FONDAZIONE e la PRODUZIONE si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE

La premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto e formano patto.

2. NATURA ED OGGETTO DEL CONTRATTO

La FONDAZIONE affida alla PRODUZIONE, che accetta, il compito di realizzare il Cortometraggio dal titolo provvisorio "_____ " per la regia di _____ (di seguito per brevità anche la "Cortometraggio"), in qualità di produttore esecutivo, secondo i termini e le condizioni previsti e stabiliti con il presente contratto, da girarsi in formato Full HD 1920x1080 25fps o 1280x720 25fps, di una durata complessiva non inferiore ai 15 minuti primi, così come stabilita in base alla sceneggiatura dell'episodio pilota di Cortometraggio allegata alla DOMANDA, nella Documentazione Tecnica

Le riprese dell'episodio pilota di Cortometraggio inizieranno il __/__/2019, avranno la durata di un numero massimo di n. ____ settimane complessive e si svolgeranno nel rispetto del piano di lavorazione e del cronoprogramma allegati.

L'episodio pilota Cortometraggio avrà un costo complessivo per il sopra e sotto la linea di Euro oltre IVA e conterrà tutte le spese di produzione, ivi incluso il producer fee, e di post-produzione della Cortometraggio, come meglio specificato nella documentazione tecnica allegata alla DOMANDA ed in particolare all'OFFERTA ECONOMICA.

La PRODUZIONE assumendosi nei confronti della FONDAZIONE ogni e qualsivoglia responsabilità organizzativa, tecnica ed economica, si impegna a produrre l'episodio pilota di Cortometraggio nel rispetto delle norme che disciplinano le norme di sicurezza sul lavoro, di cui alle vigenti leggi in materia, con le conseguenze che ne derivano.

La PRODUZIONE provvederà alla produzione esecutiva dell'episodio pilota di Cortometraggio in nome proprio e sotto la sua responsabilità, agirà con propria organizzazione e autonomia nell'adempimento dei compiti e delle funzioni affidate con il presente contratto, anche ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali tutti;

L'episodio pilota di Cortometraggio dovrà essere di ottima fattura e non dovrà contenere alcunché da cui possa derivare divieto per i minori, né dovrà contenere alcun elemento di pubblicità indiretta o diretta ivi incluso sponsorizzazioni e/o product placement.

3. OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Dal presente accordo derivano alle parti contraenti i seguenti obblighi e diritti:

3.a) OBBLIGHI E DIRITTI DELLA PRODUZIONE

3.a.1) La PRODUZIONE, in relazione al proprio obbligo di curare la produzione esecutiva dell'episodio pilota di Cortometraggio, si atterrà, obbligandosi a rispettarli, all'OFFERTA ECONOMICA relativa al costo dell'episodio pilota di Cortometraggio "a copia campione", al "piano di lavorazione" e alla documentazione tecnica tutta di cui al punto 4.2) del BANDO che costituisce parte integrante del presente accordo ed è qui allegata, controfirmata dalle parti sotto le lettere (a) (la OFFERTA ECONOMICA), (b) (il piano di lavorazione e il cronoprogramma) e (c) (il piano di risparmio ed efficienza energetica).

L'OFFERTA ECONOMICA contiene l'intero costo dell'episodio pilota di Cortometraggio "a copia campione" e pertanto tutti i costi, da quello della preparazione, della produzione (per n. settimane di riprese), incluso il producer fee, della post-produzione ed edizione dell'episodio pilota di Cortometraggio e della relativa presentazione fino a quello dell'approntamento della "copia campione", cioè doppiato e/o sottotitolato in italiano e completo di musiche ed effetti (compreso il costo del "dolby stereo digitale"), ivi incluso il costo delle musiche di repertorio ove esistenti nonché dei costi relativi alla cessione dell'opera del musicista nella sua qualità di co-autore dell'episodio pilota di Cortometraggio, nessun costo escluso od eccettuato.

3.a.2) Nella sua veste di "produttrice esecutiva" dell'episodio pilota di Cortometraggio, la PRODUZIONE si impegna:

- (i) a produrre l'episodio pilota di Cortometraggio garantendo, sotto la sua diretta responsabilità di imprenditore indipendente e con l'uso di mezzi, personale ed organizzazione propri, nell'integrale rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari civili, penali, amministrative giuslavoristiche e di igiene e sicurezza sul lavoro applicabili e con propria incondizionata garanzia di manleva in favore della FONDAZIONE per il caso di contestazioni o rivendicazioni in merito da parte di dipendenti, rappresentati e collaboratori a qualsiasi titolo della stessa PRODUZIONE nonché di qualsiasi altro terzo, il rispetto del costo "a copia campione" dell'episodio pilota di Cortometraggio nell'ammontare sin d'ora concordato in €____,____ oltre IVA comprensivo anche del producer fee. Tale costo "a copia campione" dell'episodio pilota di Cortometraggio deve considerarsi, nei rapporti tra le parti, come "costo bloccato" da parte della PRODUZIONE, in deroga espressa a quanto stabilito dall'art. 1664 c.c. e quindi onnicomprensivo e non incrementabile ad ogni effetto qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute dalla PRODUZIONE per l'assolvimento degli obblighi dalla stessa assunti con il presente contratto, essendo espressamente pattuito che ogni ulteriore rischio e/o costo, anche se oggi non prevedibili rimarrà ad esclusivo carico della PRODUZIONE. A tale proposito e nel rispetto dei tempi stabiliti delle lavorazioni il regista_____prenderà atto e sottoscriverà per accettazione e benestare il piano di lavorazione obbligandosi, per quanto di propria diretta competenza, al rispetto dello stesso.

Resta infine espressamente convenuto che la PRODUZIONE entro e non oltre il _____._____, contestualmente alla consegna del film, consegnerà alla FONDAZIONE un rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'episodio pilota di Cortometraggio (Location Expenditure Report), unitamente al dossier di rendicontazione, in formato elettronico e cartaceo, contenente copia conforme di tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento di cui al detto rendiconto.

Al fine di una corretta rendicontazione, ciascuna spesa sostenuta deve essere inserita nella specifica tabella riepilogativa di rendicontazione, debitamente sottoscritta e timbrata dal legale rappresentante della PRODUZIONE.

- (ii) a presentare, a sue cure e spese a nome della PRODUZIONE, la domanda di inizio di lavorazione e le altre istanze di cui alla legge vigente;

- (iii) ad ottenere, a propria cura e spesa, e a consegnare tempestivamente alla FONDAZIONE il nulla osta alla programmazione pubblica dell'episodio pilota di Cortometraggio senza alcun divieto;
- (iv) a consegnare alla FONDAZIONE entro e non il __.__.__, data fissata per l'approntamento della copia campione:
 - N.1 Hard drive contenente il girato originale formato 1920x1080 dell'episodio pilota.
 - Il trailer della Cortometraggio, se disponibile il master file con i sottotitoli in inglese e la lista timing dei sottotitoli in inglese.

Materiale promozionale - Foto di scena

- i file full HD delle tavole;
- master dei brani musicali inseriti e tutte le liberatorie di utilizzo 8incluse le eventuali denunce SIAE);
- (v) a stipulare le seguenti assicurazioni, con primaria Compagnia assicuratrice:
 - (a) contro tutti i danni relativi al perimento o inutilizzabilità definitiva dei materiali elencati al punto iv) che precede (incendio, furto, rapina, ecc.) per una somma almeno pari al "costo bloccato" preventivo ed approvato.

Nel caso in cui, peraltro, dovessero avvenire dei danni "parziali" e (i) la PRODUZIONE dovesse perciò sostenere dei costi eccedenti il "costo bloccato" e (ii) l'assicurazione dovesse rimborsare gli ulteriori costi sostenuti a causa di tali "danni parziali", la stessa PRODUZIONE sarà beneficiaria di tali rimborsi fino alla concorrenza dei costi dalla stessa PRODUZIONE sostenuti per far fronte ai predetti "danni parziali";

- (b) contro tutti i rischi e danni causati, a qualsiasi titoli nell'esecuzione del rapporto contrattuale i) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della PRODUZIONE stessa ii) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della FONDAZIONE iii) a terzi e/o cose di loro proprietà;
- (vi) a organizzare e curare l'amministrazione concernente la produzione dell'episodio pilota di Cortometraggio;
- (vii) a realizzare l'episodio pilota di Cortometraggio nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente accordo. In particolare, l'episodio pilota di Cortometraggio dovrà essere realizzato in conformità della documentazione tecnica di cui all'art. 4.2 del BANDO e alla sceneggiatura allegata e per la regia di _____, nel pieno rispetto delle voci di spesa indicate nell'OFFERTA ECONOMICA e piano di lavorazione, cronoprogramma e piano di risparmio ed efficienza energetica allegati al presente accordo sotto le lettere a), b) e c).

Ogni eventuale difformità dell'episodio pilota di Cortometraggio rispetto alla suddetta sceneggiatura, così come ogni modifica del piano di lavorazione e delle voci del preventivo, dovrà essere concordata con la FONDAZIONE ed

approvata da quest'ultima per iscritto;

- (viii) a procurare l'eventuale sede degli uffici amministrativi, il personale idoneo, ecc.; curare l'esatta tenuta della contabilità e delle scritture anche di natura tributaria (IVA etc.); provvedere ad effettuare - sotto la propria esclusiva responsabilità e garanzia - le ritenute fiscali e contributive di legge ed i relativi versamenti ecc., dandone copia alla FONDAZIONE;
- (ix) a consegnare alla FONDAZIONE, entro 10 giorni dalla consegna della copia campione, una sua attestazione scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex Art. 46 e/o 47 DPR n. 445/2000 comprovante che:
 - a) le persone fisiche e giuridiche facenti parte del cast artistico e tecnico del Cortometraggio e dei fornitori sono state tutte regolarmente pagate e che alle stesse sono state applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi nazionali e territoriali di settore; b) che essa PRODUZIONE ha assolto tutti i suoi impegni, contrattualmente da essa stessa assunti durante la produzione dell'episodio pilota di Cortometraggio; c) che nessun terzo ha nulla a pretendere, per qualsiasi ragione o titolo; d) che il DURC si riferisce al personale tutto effettivamente utilizzato per tutto quanto forma oggetto del presente contratto per la realizzazione dell'episodio pilota di Cortometraggio.

La PRODUZIONE dichiara di manlevare, nel contempo, la FONDAZIONE da qualunque responsabilità verso terzi, assicurandole la totale libertà e disponibilità di ogni bene prodotto e consegnatole per la sua commercializzazione e sfruttamento dell'episodio pilota di Cortometraggio;

- (x) a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti spettanti alla FONDAZIONE nell'ampiezza e consistenza di cui all'articolo 4.a) e 4.b);
- (xi) a stipulare accordi scritti (di cui darà copia alla FONDAZIONE) con gli attori, gli autori e con chiunque collabori in qualsiasi forma e modo alla realizzazione del Cortometraggio, che dovranno contenere:
 - (a) la cessione in esclusiva favore della FONDAZIONE di tutti i diritti nell'ampiezza e consistenza di cui all'articolo 4.a) e 4.b);
 - (b) l'impegno a sottoscrivere – su semplice richiesta della FONDAZIONE – qualsiasi atto ricognitivo dei diritti spettanti alla FONDAZIONE nell'ampiezza e consistenza di cui all'articolo 4.a) e 4.b);
 - (c) l'impegno a partecipare ed intervenire, per ciò che riguarda soprattutto gli attori principali e gli autori, a tutte le iniziative promozionali che la FONDAZIONE dovesse stabilire ed organizzare (quali interviste, conferenze stampa, show, programmi televisivi e radiofonici etc.), il tutto senza diritto ad ulteriori compensi (fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno con modalità decise dalla Fondazione qualora tali manifestazioni si tengano al di fuori delle loro città di residenza);
 - (d) l'impegno a fornire le loro prestazioni in favore della FONDAZIONE e/o terzi soggetti aventi causa da questa indicati fino all'ultimazione delle relative

prestazioni per la realizzazione dell'episodio pilota di Cortometraggio secondo quanto previsto con i rispettivi contratti e alle medesime condizioni anche economiche;

- (xii) a consegnare alla FONDAZIONE copia di tutti gli accordi di cui al precedente comma xi). La FONDAZIONE avrà la facoltà di richiedere le modifiche, soppressioni e/o integrazioni degli accordi in oggetto che siano oggettivamente necessarie per assicurare alla FONDAZIONE la piena ed esclusiva titolarità, ed il relativo pacifico godimento, della proprietà e di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'episodio pilota di Cortometraggio e di cui al presente accordo;
- (xiii) a consentire che incaricati della FONDAZIONE, da questa specificamente designati, seguano tutte le fasi delle lavorazioni relative a quanto forma oggetto del presente contratto ed eseguano tutte le verifiche ed i controlli ritenuti opportuni anche in tema di rispetto del "piano di lavorazione" ed a tenere a disposizione della FONDAZIONE quanto necessario a controllare l'esatto adempimento da parte della PRODUZIONE degli obblighi contrattuali a suo carico;
- (xiv) consentire alla FONDAZIONE di visionare in ogni momento il materiale girato;
- (xv) mettere a disposizione della FONDAZIONE, in ogni momento, l'ordine del giorno, i diari di lavorazioni, gli stati di avanzamento dei costi, con previsione del costo di fine dell'episodio pilota di Cortometraggio e tutto quanto possa, a discrezionale giudizio della FONDAZIONE, risultare utile per la verifica del rispetto degli obblighi assunti dalla PRODUZIONE con il presente contratto. La PRODUZIONE dovrà inoltre dare accesso agli incaricati della FONDAZIONE - e/o aventi causa di quest'ultima - a tutta la documentazione contabile relativa alla produzione dell'episodio pilota di Cortometraggio;
- (xv) riconoscere, in caso di risoluzione del presente contratto il diritto della FONDAZIONE a provvedere direttamente alla realizzazione della produzione, sostituendosi - anche tramite terzi aventi causa - alla PRODUZIONE a tutti gli effetti e salvo la responsabilità della PRODUZIONE medesima, tanto nei confronti della FONDAZIONE che nei confronti dei terzi, con piena facoltà per la FONDAZIONE e/o suoi aventi causa di utilizzare, a proprio discrezionale giudizio, quanto fino ad allora realizzato dalla PRODUZIONE e ciò senza corrispettivo alcuno;
- (xii) ad applicare con scrupolosa osservanza, nei confronti delle persone che prenderanno parte e/o comunque collaboreranno alla realizzazione della produzione, le vigenti norme in materia di legislazione sociale, di assicurazione e previdenza obbligatoria, effettuando tutti i versamenti contributivi ed assistenziali previsti dalla legge, i relativi contratti collettivi di lavoro di categoria e territoriali di settore e le norme di sicurezza ed igiene del lavoro;
- (xix) a sottoporre preventivamente alla FONDAZIONE i titoli di testa e di coda dell'episodio pilota di Cortometraggio per la sua approvazione;
- (xx) ad ottenere dagli attori, dagli autori e dall'altro personale tecnico ed artistico che parteciperà all'episodio pilota di Cortometraggio, scritturati dalla PRODUZIONE, ogni più ampia liberatoria in ordine al libero utilizzo da parte della FONDAZIONE e dei suoi aventi causa, di crediti limitati rispetto a quelli

contrattualmente previsti, ivi inclusa la facoltà discrezionale della FONDAZIONE di non menzionare uno o più dei suddetti soggetti sui cartelli pubblicitari, sui promo reels, su riviste e/o giornali, ecc., nell'ambito di tutte le attività promozionali e/o pubblicitarie dell'episodio pilota di Cortometraggio;

- (xxi) ad indicare il conto corrente bancario o assicurativo presso la _____ da destinare, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale;
- (xxii) la PRODUZIONE si obbliga al rispetto di quanto previsto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010 in materia di tracciabilità finanziaria) per cui gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, dedicato al presente contratto sul quale saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (si precisa che in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 co.8 della succitata legge si procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art 6 che segue).

Nel rispetto inoltre di tale legge nazionale, la PRODUZIONE si impegna all'apposizione del CUP e del CIG su ogni documento previsto dalla legislazione vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, fatture di pagamento incluse, come comunicato.

La PRODUZIONE si obbliga ad inserire, negli eventuali contratti stipulati, con subcontraenti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convenuti in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, una apposita clausola, in difetto della quale si determina la nullità assoluta dei medesimi contratti, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010. n. 136;

- (xxiii) a presentare alla FONDAZIONE alla sottoscrizione del presente contratto, fidejussione bancaria con primario istituto di credito a garanzia del puntuale esatto adempimento da parte della PRODUZIONE agli obblighi assunti nei confronti della FONDAZIONE con il presente accordo. Tale fidejussione dovrà valere, a semplice richiesta della FONDAZIONE, per complessivi € _____ - - _____ dalla sottoscrizione del presente contratto e fino alla data del _____._____ e comunque sino all'avvenuto positivo collaudo tecnico ed artistico di materiali di cui all'art. 3.a.2) punto (iv) che precede. Detta fidejussione dovrà espressamente prevedere: a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, in deroga all'art. 1944 c.c.; b) la rinuncia ad apporre al creditore le eccezioni che spettano alla debitore principale in deroga all'art. 1945 c.c. e, comunque, ad opporre qualsivoglia eccezione; c) la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 c.c. relativamente a escutibilità della fidejussione.

3.a.3) La PRODUZIONE garantisce alla FONDAZIONE, ai suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa, l'insussistenza di pretese di terzi, a qualsiasi titolo

formulate, riguardo ai diritti acquisiti dalla PRODUZIONE, assicurandone il pacifico godimento e, comunque, obbligandosi ad assumere in proprio ogni responsabilità riguardo a pretese di terzi a qualunque titolo formulate ed anche di carattere economico, con particolare riferimento a contestazioni anche azionate in via giudiziaria con obbligo di manleva in favore della FONDAZIONE, dei suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa.

3.b) OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

3.b.1) Per tutto quanto pattuito con il presente accordo, la FONDAZIONE verserà alla PRODUZIONE la somma di €..... oltre IVA con le seguenti modalità e condizioni:

con presentazione di fideiussione

I) un anticipo per un importo pari al 50% dell'OFFERTA ECONOMICA alla sottoscrizione del presente contratto previa presentazione della fidejussione bancaria di cui al punto (xxiii) dell'art 3.a.2) che precede.

II) un importo pari al 50%, a saldo, a 30 giorni dalla consegna della copia campione del Cortometraggio e dei materiali di cui al punto (iv) dell'art. 3.a.2) e dei documenti previsti al punto (iv) dell'art 3.a.2) e della fattura a saldo secondo quanto previsto al punto (xxii) dell'art.3.a.2) previa verifica del corretto adempimento da parte della PRODUZIONE di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto e della regolare esecuzione del Cortometraggio.

senza presentazione di fideiussione

II) un importo pari al 100%, a saldo, a 30 giorni dalla consegna della copia campione del Cortometraggio e dei materiali di cui al punto (iv) dell'art. 3.a.2) e dei documenti previsti al punto (i) dell'art 3.a.2) e della fattura a saldo secondo quanto previsto al punto (xxii) dell'art.3.a.2. previa verifica del corretto adempimento da parte della PRODUZIONE di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto e della regolare esecuzione del Cortometraggio stesso.

La PRODUZIONE, a fronte di ogni versamento della FONDAZIONE così come previsto e concordato emetterà fatture, a carico della FONDAZIONE, regolarmente assoggettate ad IVA, per le spese preventivate ed effettivamente sostenute per la produzione del Cortometraggio pari al 100% del "costo bloccato" dalla PRODUZIONE, allegando alle stesse una sua dichiarazione attestante espressamente che le fatture medesime sono relative a tutti i costi effettivamente sostenuti per la produzione dell'episodio pilota di Cortometraggio.

4. DIRITTI DI UTILIZZAZIONE E D'AUTORE

4.a) La PRODUZIONE cede e trasferisce alla FONDAZIONE, che accetta e acquista, il 100% dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del soggetto e/o della sceneggiatura, e riconoscendo altresì la PRODUZIONE che l'episodio pilota di

Cortometraggio ed il relativo copyright saranno di proprietà della FONDAZIONE al 100%, così come tutti i relativi materiali anche indicati all'art 3.a.2) che precede, e relativi proventi.

4.b) La PRODUZIONE riconosce altresì che alla FONDAZIONE spetta:

i) il 100% di tutti i relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del soggetto e della sceneggiatura dell'episodio pilota di Cortometraggio;

ii) il 100% della proprietà dei materiali che le verranno consegnati dalla PRODUZIONE ai sensi dell'art. 3.a.2);

iii) a titolo originario, in perpetuo e con piena facoltà di cessione/concessione, per l'intera produzione, e per ogni sua singola parte e sequenza, e con ogni più ampio diritto di riproduzione, distribuzione, noleggio e prestito, il 100% di tutti i relativi diritti di proprietà, d'autore e di utilizzazione e sfruttamento economico del Cortometraggio nel mondo intero quali, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, in sede cinematografica (a titolo meramente esemplificativo, theatrical e non theatrical, public video, etc.); in sede audiovisiva home e commercial video, su qualsiasi supporto (a titolo meramente esemplificativo, videocassette, video dischi, dischi laser, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (rental, sell through, edicola, in abbinamento editoriale, door to door, etc.); in sede televisiva, in qualsiasi forma e modo (comprese, a titolo meramente esemplificativo, free-tv, pay tv, pay per view, tv interattiva, video on demand, near video on demand, canali tematici, etc.) e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione oggi esistenti o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo, tramite comunicazione al pubblico via etere, cavo, filo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo – ivi incluse le ritrasmissioni via cavo – con tecnologia sia analogica che digitale, etc.); in sede radiofonica; in sede di sfruttamento elettronico, multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, umts, etc.) e off line (esemplificativamente: cd i, cd rom, play station, ecc.), attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso, con piena facoltà di utilizzare formati non lineari e sistemi di compressione digitale e di riproduzione temporanea e/o permanente nell'ambito della distribuzione – trasmissione - diffusione - disseminazione sui canali sopra menzionati ed in qualsiasi altra sede, forma e modo già inventato o che sarà inventato in futuro; **iv) in sede di esercizio dei cd. "diritti derivati"** (esemplificativamente: elaborazione, compresi remake, sequel, prequel, spin off; pubblicazione elettronica, riproduzione, etc.) ed "ancillari" (esemplificativamente: merchandising, premium, promotion, sponsorship, advertising, ecc.); ivi compresi i contributi governativi di cui al Decreto Legislativo 22/01/04 n. 28 ed alla legge 153/1994, così come integrata e/o modificata, eventuali premi di qualità, ed ogni e qualsiasi provvidenza governativa in tutto il mondo riconosciuta e corrisposta.

4.c) Al fine di garantire alla FONDAZIONE l'esercizio di tutti menzionati diritti di utilizzazione economica sia dell'episodio pilota di Cortometraggio che degli "special", la PRODUZIONE si obbliga ad acquisire dagli autori e interpreti dell'episodio pilota di Cortometraggio e, in generale, da chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione dell'episodio pilota di Cortometraggio - nell'ambito dei contratti che la PRODUZIONE andrà a stipulare per l'acquisizione dei diritti d'autore e delle prestazioni artistiche di tutti i soggetti appena sopra indicati ivi inclusi gli autori del soggetto, della sceneggiatura e del regista e delle musiche, ogni più ampia dichiarazione liberatoria in merito, dalla quale risulti espressamente, tra l'altro, che essi non avranno nulla a pretendere dalla FONDAZIONE, e/o dai suoi danti o aventi causa, in ordine alla realizzazione e all'utilizzazione economica dell'episodio pilota di Cortometraggio e degli eventuali "special", con particolare riferimento all'utilizzazione della loro immagine, della loro voce, del loro nome e, in generale, delle loro prestazioni – ivi incluse le

interviste – rese ai fini della realizzazione dell'episodio pilota di Cortometraggio e degli "special" stessi.

4.d) La PRODUZIONE si obbliga a manlevare e a tenere indenne FONDAZIONE, da ogni e qualsivoglia diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - dai soggetti di cui sopra e/o da terzi, in relazione al legittimo esercizio da parte di FONDAZIONE, e/o dei suoi danti o aventi causa, dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento spettanti a quest'ultima ai sensi di tutto quanto quivi disposto.

5. TITOLI E PUBBLICITA'

La FONDAZIONE riconosce alla PRODUZIONE il diritto di comparire nei titoli di testa dell'episodio pilota di Cortometraggio. Pertanto nei titoli di testa dell'episodio pilota di Cortometraggio, in un cartello a parte con caratteri e dimensioni prescelti dalla FONDAZIONE apparirà la dicitura:

PRODUTTORE ESECUTIVO

La suddetta dicitura apparirà anche in tutta la pubblicità dell'episodio pilota di Cortometraggio fatta eccezione per pubblicità particolari e/o abbreviate ove vengano menzionati solo il titolo dell'episodio pilota di Cortometraggio e/o denominazione e/o logo della FONDAZIONE e/o della Regione Autonoma della Sardegna e/o di produttori e/o distributori e/o il regista e/o i protagonisti principali così come in promo e/o annunci di qualsiasi genere.

Ciascun aggiudicatario sarà obbligato a garantire l'applicazione degli articoli 8 e 9 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di cui trattasi. In particolare, la PRODUZIONE dovrà inserire nei titoli di testa e/o di coda dell'episodio pilota di Cortometraggio (ed in tutti gli altri eventuali materiali che dovessero essere prodotti nell'ambito dell'intervento) i loghi dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione Beni culturali, informazione spettacolo e sport, e della Fondazione Sardegna Film Commission, l'emblema dell'Unione Europea con un riferimento all'Unione Europea e l'indicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, i loghi del Programma Operativo Regionale (PO FESR 2014 - 2020) della Regione Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission (bacchetta unica).

La FONDAZIONE si impegna a comunicare le clausole pubblicitarie di cui sopra, sottolineando l'importanza che rivestono per la PRODUZIONE, a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo e co-produttori. La FONDAZIONE sarà responsabile soltanto nel caso di errata comunicazione o di mancato inserimento della presente clausola pubblicitaria nei contratti che FONDAZIONE andrà a stipulare. Conseguentemente, qualora terzi estranei alla FONDAZIONE non rispettassero le clausole pubblicitarie, ciò non potrà essere considerato come inadempienza contrattuale della FONDAZIONE. In questo caso la PRODUZIONE potrà esercitare qualsiasi azione diretta ad ottenere l'adempimento delle clausole pattuite e la FONDAZIONE si impegna a mettere in atto tutte le azioni di sua competenza.

6. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto dalla FONDAZIONE ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa comunicazione da inviare alla PRODUZIONE con raccomandata a/r o a mezzo PEC, nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato adempimento da parte della PRODUZIONE ad anche solo uno degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni tutte contenute nel presente contratto e nel BANDO;
- c) per inadempienze agli obblighi contrattuali di cui all'art 3.a.2);
- d) per gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- e) per l'ipotesi di mancata corrispondenza tra le prestazioni fornite a quelle proposte;
- f) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla PRODUZIONE nel corso della esecuzione del contratto.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando la FONDAZIONE decida di avvalersi della clausola risolutiva e dia comunicazione scritta di tale volontà alla PRODUZIONE.

In tutti i predetti casi di risoluzione la FONDAZIONE ha diritto di applicare le penali di cui al successivo art. 7), nonché di procedere nei confronti della PRODUZIONE per il risarcimento del maggior danno.

7. PENALI

Nel caso in cui la PRODUZIONE:

- ritardi nella produzione dell'episodio pilota di Cortometraggio rispetto alla tempistica indicata nel piano di lavorazione, per ogni giorno lavorativo di ritardo sarà applicata dalla Fondazione una penale pari allo 0,2 per mille (zerovirgoladuepermille) dell'importo di cui all'art 3.b1), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la PRODUZIONE dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale,

Scaduti i termini che saranno eventualmente fissati nel sollecito ad adempiere, la FONDAZIONE potrà rivolgersi per l'espletamento da altro soggetto, addebitando alla PRODUZIONE le maggiori spese sostenute, oltre naturalmente le penali sopra previste.

8. MODIFICAZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO

Qualsiasi modificazione del presente accordo non potrà essere provata che per iscritto.

9. FORO COMPETENTE

Unico Foro competente per eventuali controversie è quello di Cagliari con l'esclusione di ogni altro Foro alternativo e/o concorrente.

10. RINVIO

Quanto non previsto dal presente contratto sarà disciplinato dalla legge.

11. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a considerare i termini dell'operazione innanzi individuati ed ogni altro dato, notizia o informazione comunque attinenti al presente accordo come strettamente riservati ed a non farne pertanto oggetto di alcuna divulgazione.

12. DISPOSIZIONE FINALE

Le parti si danno atto che il presente contratto è stato tra le stesse approfonditamente negoziato e discusso e dichiarano pertanto di conoscerne tutte le clausole e condizioni e di approvarle in ogni caso, nessuna esclusa, specificatamente, ivi compresi gli allegati e non necessitano di approvazione in forma specifica.

Cagliari, _____

FONDAZIONE

La società
